



DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME DEL PORTO DI ARBATAX - CIG A013BD4201

Decreto di avvio della procedura n. 312 del 29.09.2023

Importo complessivo dell'appalto: € 540.000,00, di cui:

– € 537.048,00 per il servizio;

–€ 2.952,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso.

RUP: Ing. Alessandra Salvato



PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	5
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	7
1.3. IDENTIFICAZIONE	8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
2.1. DOCUMENTI DI GARA	8
2.2. CHIARIMENTI	9
2.3. COMUNICAZIONI	9
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	10
3.1. DURATA	11
3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	11
3.3. REVISIONE PREZZI	12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	12
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	14
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	16
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 100, comma 1, lett. a) del Codice)	16
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 100, comma 1, lett. b) del Codice) 17	17
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 100, comma 1, lett. c) del Codice) 17	17
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	18
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	20
7. AVVALIMENTO (ART. 104 DEL CODICE)	20
8. SUBAPPALTO	23
9. GARANZIA PROVVISORIA (ART. 106 DEL CODICE)	23
10. SOPRALLUOGO	26
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	27
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	27
12.1. Regole per la presentazione dell'offerta	28
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	29
14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	30
14.1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE GENERALE	31
14.2. PASSOE	35
14.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del , n. 14	36
14.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	36
14.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	36
15. OFFERTA TECNICA	38
16. OFFERTA ECONOMICA	40
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO	41



17.1. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	43
17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	45
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	45
19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	46
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE (ART. 93 DEL CODICE).....	46
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	47
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE (ART. 110 DEL CODICE).....	48
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	49
24. IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO (ART. 102 DEL CODICE).....	51
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	51
26. ALTRE INFORMAZIONI.....	52
26.1. imposta di bollo (art 18. codice).....	52
26.2. PAGAMENTI.....	52
26.3. DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULA	53
26.4. PENALI.....	54
27. CODICE DI COMPORTAMENTO	56
28. ACCESSO AGLI ATTI	56
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	56
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	56



PREMESSE

Con decreto del Presidente n. 312 del 29.09.2023 l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (di seguito di seguito denominata "AdSP") ha disposto di affidare il servizio di pulizia delle aree demaniali marittime del porto di Arbatax, da eseguire nel rispetto, per quanto compatibili, dei Criteri Ambientali Minimi di riferimento per lo svolgimento del servizio (CAM Rifiuti urbani e spazzamento stradale approvati con DM 23 giugno 2022 n.255, e in particolare alle specifiche tecniche e condizioni di esecuzioni di cui ai punti 5, 6 e 7 del relativo allegato 1. Limitatamente agli ambiti di riferimento, dovranno essere rispettati inoltre i Criteri Ambientali Minimi per l'arredo urbano approvati con D.M. 05 febbraio 2015 e i Criteri Ambientali Minimi per i veicoli approvati con DM 17 giugno 2021.

N.B.: Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: <https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://albi.adspmaredisardegna.it>

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, secondo le disposizioni di cui all'art 108 del D. lgs. 36/2023 (di seguito denominato "Codice").

La durata del procedimento è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice

Il luogo di svolgimento del servizio è il porto di Arbatax (codice NUTS: ITG2E).

CPV: 90610000-6 (Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade)

Il soggetto aggiudicatore è: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (AdSP) – Molo Dogana, 09123, Cagliari - pec: adsp@pec.adspmaredisardegna.it.

Il Bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla GUUE il 05.10.2023 e pubblicato sulla GURI n. 117 del 09.10.2023, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, e sul profilo della Stazione Appaltante al seguente indirizzo:

<http://www.adspmaredisardegna.it>

CIG: A013BD4201

CUI: S00141450924202200005



Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Alessandra Salvato (salvato@adspmaredisardegna.it).

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Le procedure per la registrazione, per la qualificazione e per tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma telematica su cui si svolgerà la procedura, sono indicate nei manuali tecnici disponibili sul portale <https://albi.adspmaredisardegna.it/>. La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema è possibile contattare il supporto tecnico raggiungibile dal link:

<https://albi.adspmaredisardegna.it/helpdesk>

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Professionisti (R.T.P) o Consorzio costituendo è sufficiente la Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo.

L'utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema.

L'operatore ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

L'operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per rato e valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno del Sistema all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore registrato.

Si evidenzia che ai fini della partecipazione non è necessario effettuare la “Richiesta di Iscrizione agli Albi e Abilitazione”.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del



Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni ivi presenti.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'AdSP può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.



La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte al seguente link:

<https://albi.adspmaredisardegna.it/>

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nella Piattaforma, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della stessa.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;



- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è necessario accedere alla Piattaforma al seguente link: <https://albi.adspmaredisardegna.it>

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) capitolato speciale;
- d) DUVRI
- e) istanza di partecipazione e dichiarazione generale;
- f) documento di gara unico europeo (DGUE);
- g) dichiarazione impegno raggruppamenti
- h) dichiarazione per consorziate esecutrici
- i) dichiarazione avvalimento per ausiliaria
- j) ALL. A Offerta tecnica – sub criterio A1;
- k) ALL. A Offerta tecnica – sub criterio A2;
- l) ALL. A Offerta tecnica – sub criterio A3;
- m) ALL. A Offerta tecnica – sub criterio A4;
- n) ALL. A Offerta tecnica – sub criterio A5;
- o) ALL. B Offerta tecnica – sub criterio B1;
- p) ALL. B Offerta tecnica – sub criterio B2;



- q) ALL. B Offerta tecnica – sub criterio B3;
- r) ALL. B Offerta tecnica – sub criterio B4;
- s) Offerta economica
- t) Analisi costi
- u) TAVOLA GRAFICA

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale dell'AdSP, nella sezione Albo Pretorio - Bandi e gare e "Amministrazione trasparente", e sulla Piattaforma al seguente link: <https://albi.adspmaredisardegna.it>

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la Piattaforma nella sezione riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Si precisa che verranno presi in considerazione esclusivamente i quesiti richiesti all'interno dell'area riservata alla specifica procedura e non quelli inviati utilizzando la messaggistica generica.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 29 del Codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla presente procedura sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), tramite la piattaforma e, per quanto non previsto dalla predetta, mediante l'utilizzo del domicilio digitale



(pec), che dovrà corrispondere allo stesso indirizzo utilizzato in sede di registrazione della Piattaforma.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto il servizio in oggetto dovrà essere svolto all'interno di aree contigue ricadenti nella sola circoscrizione del porto di Arbatax di competenza dell'AdSP.

L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia con mezzi meccanici e con attrezzature manuali, smaltimento e conferimento dei rifiuti ad impianto autorizzato, la manutenzione degli impianti di smaltimento delle acque meteoriche, la pulizia di scogliere, banchine, rive e moli da rifiuti provenienti da mareggiate, il diserbo da erbe infestanti, da svolgersi nelle aree demaniali marittime del porto di Arbatax (Tortolì - NU), così come individuate nell'art. 2 del Capitolato e nella tavola 1 allegata.

L'esecuzione delle sopradette attività dovrà svolgersi in conformità alle norme di settore vigenti e/o a quelle che eventualmente vigeranno nell'arco di tempo contrattuale.

In particolare, il servizio di gestione dei rifiuti deve essere garantito con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 23 giugno 2022 n°255 pubblicato sulla G.U. n. 182 del 5 agosto 2022.

Il servizio non comprende la gestione di rifiuti prodotti:



- dalle navi ai sensi dell'art. 232 del D.lgs. 152/2006 e dei residui del carico provenienti dalle operazioni portuali (ex d.lgs. 197/2021);
- in aree demaniali date in concessione a soggetti operanti in ambito portuale.

Ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Codice, l'importo totale stimato dell'appalto è pari ad € 540.000,00 ed è così suddiviso:

- € 537.048,00 per il servizio;
- € 2.952,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso.

I costi della manodopera, stimati in € 88.872,00, individuati come disposto all'art. 41 comma 13 del Codice, sono stati calcolati sulla base del CCNL di riferimento.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il vigente CCNL Igiene Ambientale – Aziende Private e Municipalizzate.

NB: L'operatore economico potrà indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

3.1. DURATA

La durata dell'appalto è pari ad anni 3 (tre), decorrenti dalla data di consegna del servizio, che dovrà risultare da apposito verbale di avvio, ovvero dalla data di sottoscrizione del contratto. L'AdSP si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto, anche prima della stipula, per motivate o urgenti ragioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, commi 8 e 9, del Codice. In tali ipotesi sarà garantito un preavviso di 10 gg.

3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variatione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto,



l'AdSP può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3.3. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio o dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire (art. 60 del D. Lgs. 36/2023).

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzeranno i seguenti indici: gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria (es. carburanti, energia, sacchetti portarifiuti) e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'AdSP accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:



- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di



qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei **requisiti di ordine generale** previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

L'AdSP verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità (art. 96 comma 6 del Codice).



Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata all'AdSP.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione all'AdSP.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'AdSP ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza (art. 96 comma 7 del Codice).

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione



mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

L'AdSP verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'AdSP e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 100, comma 1, lett. a) del Codice)

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice; Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'AdSP tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D.lgs. n.152/2006 e smi nelle categorie e nelle classi sotto riportati:
- CATEGORIA 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati) CLASSE di attività minima F), inclusa l'attività di spazzamento meccanizzato;
 - CATEGORIA 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi) CLASSE di attività minima F);
 - CATEGORIA 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi) CLASSE di attività minima F);



6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 100, comma 1, lett. b) del Codice)

- a) **Fatturato globale**, art. 100, comma 11 del Codice, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura (esercizi 2020, 2021 e 2022), **almeno pari a € 1.000.000,00**.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 100, comma 1, lett. c) del Codice)

- a) **Esecuzione, nel triennio precedente a quello di indizione della procedura (09.10.2020 – 08.10.2023) di contratti analoghi a quello in affidamento** (art. 100, comma 11 del Codice), anche a favore di soggetti privati, di importo non inferiore a € 540.00,00, raggiungibile con non più di n. 2 servizi. Tale requisito è richiesto al fine di individuare un operatore economico che soddisfi le esigenze dell'AdSP mediante le proprie capacità tecniche e professionali.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;



– contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

b) Certificazione di qualità aziendale **EN ISO 9001** rilasciata da organismi accreditati.

NB: Come da consolidata giurisprudenza, “la certificazione di qualità, essendo connotata dal precipuo fine di valorizzare gli elementi di eccellenza dell’organizzazione complessiva, è da considerarsi anch’essa requisito di idoneità tecnico organizzativa dell’impresa, da inserirsi tra gli elementi idonei a dimostrare la capacità tecnico professionale di un’impresa, assicurando che l’impresa cui sarà affidato il servizio o la fornitura sarà in grado di effettuare la prestazione nel rispetto di un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò predisposto” (Cons Stato, sez. IV, 16.01.2023 n. 502)

c) **disponibilità minima dei mezzi**, conformi ai Criteri Ambientali Minimi approvati con DM 17 giugno 2021 e ai Criteri Ambientali Minimi approvati con DM 23 giugno 2022 n. 255, aventi le caratteristiche di cui all’art. 3.2 del Capitolato speciale d’appalto, di seguito indicati:

- n. 1 spazzatrice stradale /lavastrade a funzionamento meccanico - aspirante con spazzola centrale + spazzole laterali destra e sinistra, serbatoio dell’acqua non inferiore a 420 litri, capacità contenitore rifiuti 5 m3;
- n. 1 autocarro con cassone scarrabile o ribaltabile dotato di gru e pinza plurivalve;
- n. 1 motocarro o porter o altro mezzo idoneo al trasporto del personale e delle attrezzature;
- n. 1 autospurgo, completo di canal jet, lancia idrante per pulizia, capacità serbatoio acqua min. 14.500 litri.

Ai fini della comprova, l’operatore economico sarà tenuto a specificare le caratteristiche dei mezzi da utilizzare. Si precisa che in caso di aggiudicazione, per la verifica del requisito prescritto, l’Appaltatore dovrà fornire copia delle carte di circolazione (se già in possesso) o le schede tecniche.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.



Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) I requisiti di cui al punto 6.1 devono essere posseduti:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 lettera a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.
- b) Il requisito relativo alla Certificazione di qualità aziendale EN ISO 9001 di cui al precedente punto 6.3 lettera b), deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire. Nel caso in cui uno o più componenti il raggruppamento/consorzio/GEIE non abbiano tale certificazione, potranno avvalersi di impresa ausiliaria che sia in possesso della stessa, a condizione che tale ausiliaria sia esterna al raggruppamento/consorzio/GEIE e che esegua direttamente la prestazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 104 comma 3 del Codice.
- c) Il requisito relativo alla disponibilità dei mezzi, conformi ai Criteri Ambientali Minimi approvati con DM 17 giugno 2021 e ai Criteri Ambientali Minimi approvati con DM 23 giugno 2022 n. 255, di cui al punto 6.3 lettera c) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.



6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- b) Il requisito relativo all'Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D.lgs. n.152/2006 e smi nelle categorie e nelle classi di cui al punto 6.1 lettera b) deve essere posseduto dal consorziato esecutore (art. 67, comma 3, ultimo periodo, del Codice)

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO (art. 104 del Codice)

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.2 e 6.3 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.



Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti (art. 104, comma 12, del Codice). **Nell'ipotesi di avvalimento premiale, il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, dovrà essere allegato e inserito nella busta contenente l'offerta tecnica.**

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'AdSP in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i seguenti requisiti:

- **di ordine generale**
- **iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 6.3 lettera b) (Certificazione di qualità aziendale EN ISO 9001) solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 104 comma 3 del Codice. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

Nell'ipotesi di RTI/consorzio/GEIE, qualora tale requisito non sia posseduto da uno dei componenti il raggruppamento/consorzio/GEIE, questo potrà avvalersi di impresa ausiliaria che sia in possesso della certificazione, a condizione che essa sia esterna al raggruppamento/consorzio/GEIE e che esegua direttamente la prestazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 104 comma 3 del Codice (vedi anche Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6271/2021)

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;



- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso l'AdSP, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il **contratto di avvalimento** (qualora non si tratti di avvalimento premiale), che deve essere redatto e sottoscritto digitalmente dalle parti, nonché le **dichiarazioni dell'ausiliario**, in conformità a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 104 del Codice.

Nell'ipotesi di avvalimento premiale, il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, dovrà essere allegato e inserito nella busta contenente l'offerta tecnica.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa (art. 101, comma 1, lettera a) del Codice).

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'AdSP. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento (art. 104, comma 6, del Codice).

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, l'AdSP procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 5 giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente (art. 104, comma 5, del Codice).



8. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, non può essere affidata in subappalto **l'integrale** esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. **In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.**

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'AdSP dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA (ART. 106 DEL CODICE)

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a € 10.800,00. **Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.**

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente IT04T0101504800000070138363 intestato all'AdSP;
- La fideiussione può essere rilasciata:
 - da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>



<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La succitata garanzia può essere rilasciata congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con l'AdSP (art. 117, comma 12, del Codice).

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (AdSP);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'AdSP;
 4. la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso l'AdSP per l'eventuale indebito arricchimento (art 106, comma 9, e art. 117, comma 12, del Codice)

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria



del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi individuati tra quelli di cui all'allegato II.13 del codice: UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001, UNI ISO 45001, Ecolabel, EMAS. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;



Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione le certificazioni possedute.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto (art 106 comma 7 del Codice); la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo su **non è obbligatorio**. L'AdSP mette a disposizione dei partecipanti per via telematica tutta la documentazione tecnica e il materiale informativo utili alla predisposizione delle offerte.

I concorrenti potranno, ove lo ritengano necessario al fine di acquisire elementi utili alla formulazione delle offerte, effettuare sopralluogo su base volontaria.

L'eventuale sopralluogo, da effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.30, dovrà essere concordato ed effettuato entro e non oltre i 7 giorni antecedenti il termine di presentazione dell'offerta, previo appuntamento da richiedere via mail al seguente indirizzo: licciardi@adspmaredisardegna.it, entro e non oltre le 24 ore precedenti il termine per l'effettuazione del sopralluogo stesso.

Qualunque richiesta successiva alle scadenze stabilite non sarà presa in considerazione.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso l'AdSP non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.



In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 (<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>). Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante consultazione del FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.



La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 13:00 del 13.11.2023** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

12.1. **REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Nel giorno e nell'ora stabiliti il RUP, il soggetto deputato all'espletamento della gara o la Commissione a tal fine istituita, darà avvio alle operazioni di gara che si terranno esclusivamente in modalità telematica.

L'**offerta** dovrà essere composta dai seguenti documenti:

A – Documentazione amministrativa

B – Offerta tecnica

C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. L'AdSP considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.



Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La documentazione dovrà essere redatta sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma, raggiungibile al seguente <https://albi.adspmaredisardegna.it/>.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'AdSP entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.



Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

In caso di inutile decorso del termine, l'AdSP procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'AdSP può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'AdSP può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. Resta inteso che i chiarimenti resi non possano modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa dovrà essere inserita, pena l'esclusione dalla gara, nel sistema telematico e dovrà contenere:

- 1) DGUE;



- 2) istanza di partecipazione e dichiarazione generale;
- 3) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4;
- 4) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.5;
- 5) eventuale procura;
- 6) PASSOE (documento che attesta che l'OE può essere verificato tramite il FVOE)
- 7) dichiarazione eventuale di cui al punto 14.3;
- 8) garanzia provvisoria;
- 9) contributo Anac di cui al punto 11;
- 10) informativa negoziale relativa al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR"
- 11) eventuale documentazione integrativa.

14.1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE GENERALE

L'istanza di partecipazione è redatta secondo il modello allegato alla presente procedura.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a **tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.**

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a **tutti i soggetti indicati al comma 3 del succitato art. 94.**

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza di **tutte le altre cause di esclusione** sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.



L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le eventuali **misure di self-cleaning** adottate, oppure dimostra l'impossibilità di aver potuto adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. In tal caso si impegna sin da ora ad adottare le misure correttive di cui comma 6 dell'art. 96 del Codice comunicandole tempestivamente all'AdSP.

Qualora la causa di esclusione si verificasse dopo la presentazione dell'offerta, l'operatore economico si impegna alla adozione delle opportune misure correttive, comunicandole tempestivamente all'AdSP (art 96. Comma 4 del Codice).

Se l'operatore economico omette di comunicare all'AdSP la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui l'AdSP ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione e dichiarazione generale il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;



- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL Igiene Ambientale – Aziende Private e Municipalizzate o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di impegnarsi a garantire quanto indicato all'articolo 24 del presente disciplinare.
- di aver assolto agli obblighi di cui all'art. 17 della legge n. 68/1999 e ss.mm.ii.;
- il numero di dipendenti da impiegare per l'esecuzione del servizio;
- di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento inserito nell'Allegato B al Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO 2023-2025 – (https://www.adspmaredisardegna.it/wp-content/uploads/2022/12/piao_2023_2025_sottosez_rc_t_all_b_codice_comportamento.pdf) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura di competenza oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura di competenza;
- le eventuali parti dell'offerta coperte da riservatezza da segretare, argomentando in modo congruo le relative ragioni;



- il possesso dei requisiti di ordine speciale.

Gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, si impegnano ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare all'AdSP la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

Gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia dichiarano il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice.

L'istanza di partecipazione e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.



- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Come previsto nella Circolare della Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28 luglio 2023, l'istanza di partecipazione deve essere presentata in bollo ai sensi del DPR n. 642 del 1972 (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5409684/Circolare+n.+22+del+28+luglio+2023+bollo+codice+dei+contratti+pubblici.pdf/89c37c94-19f4-1c20-be60-5e52f578d9ab>).

14.2. PASSOE

La documentazione amministrativa presentata dovrà contenere il PASSOE, rilasciato dall'ANAC, in ottemperanza alla Delibera n. 464 del 27/07/2022, previa registrazione on line al "servizio FVOE" sul sito web www.anticorruzione.it, fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l'indicazione del CIG che identifica la procedura in oggetto.

Detto documento consente all'AdSP di effettuare la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario dichiarati dall'Impresa in sede di gara, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'ANAC e, nello specifico, mediante il FVOE.

Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine all'uopo assegnato.

In caso di ricorso all'avvalimento ex art. 104 del Codice, l'impresa ausiliaria acquisisce il PASSOE che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell'operatore economico.

In caso di ricorso al subappalto ex articolo 119 del Codice, l'impresa subappaltatrice produce il PASSOE con le modalità sopra previste. L'aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 5 del succitato articolo, genera il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell'impresa subappaltatrice.



14.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL , n. 14

Nel caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e presenta, ai sensi dell'art. 186 bis, comma 5, l. fall., una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del RD 267/1942 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

NB: la relazione deve essere aggiunta all'autorizzazione, quale requisito ulteriore richiesto per partecipare alla gara (Cons. Stato, sez. III, 18 ottobre 2018, n. 5966; TAR Toscana sez. III, n. 286/2023; si v. anche quanto prescritto dall'art. 95 Codice della crisi d'impresa)

14.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il PASSOE dell'ausiliaria,
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

14.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, indicante la quota percentuale di partecipazione di ciascun operatore economico;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti



- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, nonché la quota percentuale di partecipazione spettante a ciascun operatore economico (se di pertinenza);
 - c. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune,



ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica dovrà rispettare, pena l'esclusione dalla procedura, le caratteristiche minime stabilite contenute nel Capitolato speciale d'appalto e in tutti i documenti relativi alla presente procedura.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 ed essere inserita pena l'esclusione dalla gara, nel sistema telematico.

La documentazione minima per l'ammissibilità dell'offerta tecnica è costituita dai seguenti allegati che dovranno essere inseriti nell'apposita busta telematica debitamente compilati e sottoscritti:

- ALL. A Offerta tecnica – sub criterio A1;
- ALL. A Offerta tecnica – sub criterio A2;
- ALL. A Offerta tecnica – sub criterio A3;



- ALL. A Offerta tecnica – sub criterio A4;
- ALL. A Offerta tecnica – sub criterio A5;
- ALL. B Offerta tecnica – sub criterio B1;
- ALL. B Offerta tecnica – sub criterio B2;
- ALL. B Offerta tecnica – sub criterio B3;
- ALL. B Offerta tecnica – sub criterio B4;
- (in caso di avvalimento premiale) CONTRATTO DI AVVALIMENTO

La compilazione dei sopra elencati allegati dovrà essere tale da consentire un'agevole valutazione da parte della Commissione. Di seguito sono indicati: dimensione delle pagine, n° massimo di pagine da compilare, tipologia e dimensione del carattere e l'interlinea da utilizzare nella compilazione dei seguenti allegato:

Allegati	N° massime pagine
ALL. A Offerta tecnica – sub-criterio A ₁	5
ALL. A Offerta tecnica – sub-criterio A ₂	5
ALL. A Offerta tecnica – sub-criterio A ₃	5
ALL. A Offerta tecnica – sub-criterio A ₄	5
ALL. B Offerta tecnica – sub-criterio B ₁	3
ALL. B Offerta tecnica – sub-criterio B ₃	1
ALL. B Offerta tecnica – sub-criterio B ₄	1

Il numero di pagine massimo indicato è comprensivo di eventuali elaborati grafici e/o fotografie. Sono escluse dalla numerazione le prime pagine di ciascun allegato contenenti i dati del concorrente e le schede tecniche a corredo.

Il formato del singolo allegato è il formato A4, il carattere da utilizzare è il Calibri con dimensione non inferiore a 11 punti e interlinea non inferiore a 1,5:

- ciascun allegato dovrà essere firmato digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura o da procuratore speciale dell'impresa;



- ciascun allegato, a pena di esclusione, non dovrà riportare alcun riferimento o menzione, anche indiretta, alle condizioni economiche.

Non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione i contenuti dei singoli allegati oltre le pagine massime consentite.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. L'AdSP, a seguito di eventuale accesso agli atti, si riserva la facoltà di richiedere al concorrente una copia firmata dell'offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma inoltre, la facoltà dell'AdSP di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1, redatta secondo il Modello "Offerta Economica", dovrà essere inserita, pena l'esclusione dalla gara, nel sistema telematico e dovrà contenere:

- il ribasso unico percentuale, espresso in cifre e in lettere, sull'importo a base d'asta;
- l'indicazione della stima dei costi della manodopera e la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 108 comma 9 del Codice).

La mancata indicazione del ribasso percentuale offerto e/o dei propri oneri aziendali e/o dei propri costi della manodopera comporteranno l'esclusione dell'offerta.

Relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, il Responsabile unico del progetto procede a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lettera d) del Codice e precisamente verificherà se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi, indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 13 del Codice e successive modificazioni.

NB: L'operatore economico potrà indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello



indicato dalla stazione appaltante. In tal caso, l'operatore economico vincitore, prima dell'aggiudicazione della stessa, dovrà fornire all'AdSP la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata dall'AdSP con le modalità di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Al fine dell'obbligatoria verifica di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023, l'offerta economica dovrà contenere il dettaglio del costo della manodopera come da modello Allegato.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. f) del D.lgs. 36/2023 non sono ammesse offerte in aumento.

Non sono ammesse offerte in variante e/o in alternativa e/o per prestazioni diverse.

Si precisa che:

- il ribasso deve essere espresso fino alla terza cifra decimale e deve essere espresso in cifre ed in lettere. Nel caso in cui fossero indicati più decimali, l'AdSP procederà automaticamente al troncamento, prendendo in considerazione solo le prime 3 (tre) cifre dopo la virgola;
- in caso di discordanza tra gli elementi dell'offerta (sconto percentuale offerto, prezzo offerto, espressi in cifre e in lettere) prevale il ribasso percentuale espresso in lettere;
- nel caso di concorrenti riuniti l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i concorrenti.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 del presente disciplinare.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a) del Codice, previa valutazione di eventuali offerte anomale ai sensi dell'art. 110 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, ai sensi dell'art. 108, comma 4 del D. Lgs. 36/2023, è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30



TOTALE	100
--------	-----

Ai fini del calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa i punteggi saranno attribuiti ai concorrenti dalla Commissione giudicatrice, nominata dall'AdSP ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 36/2023, in conformità allo Schema di disciplinare di gara Bando Tipo n.1/2023 dell'ANAC al paragrafo 18.4 mediante l'utilizzo del metodo aggregativo compensatore con applicazione della seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.

Tale metodo si basa sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio

Le offerte, quindi, saranno composte da una parte tecnico-qualitativa (QL) nella quale devono essere esplicitati, da ciascun Operatore Economico partecipante alla procedura, gli elementi caratterizzanti l'espletamento del servizio e rilevanti per le esigenze dell'AdSP, nonché di una parte economica (QT) derivante dal ribasso percentuale offerto per il servizio da svolgere.

L'offerta sarà valutata con l'attribuzione dei punteggi massimi specificati nella tabella che segue:

Tabella 1

		CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
<u>PARTE TECNICA (QL)</u> Max 70 punti	A	PIANO OPERATIVO	Tot. 40
	A1	Caratteristiche metodologiche e organizzative del servizio	18 (D)
	A2	Gestione situazioni organizzative impreviste	8 (D)
	A3	Proposte di rendicontazione e autocontrollo del servizio	6 (D)
	A4	Proposte di attività di sensibilizzazione degli utenti	4 (D)
	A5	Certificazione di parità di genere	4 (T)



	B	GESTIONE RIFIUTI	Tot. 30
	B1	Recupero di materia dalla frazione residuale e/o spazzamento codice CER 200303 (punto 5.3.1. DM 23 giugno 2022 n.255)	6 (D)
	B2	Preaccordo con impianti di destino materiale	8 (T)
	B3	Spazzamento e lavaggio strade (punto 5.3.2. DM 23 giugno 2022 n.255)	8 (T)
	B4	N. cestini portarifiuti per raccolta differenziata oltre il minimo stabilito nel CSd'A (25)	8 (Q)
TOTALE PARTE TECNICA			70
PARTE ECONOMICA (QT) Max 30 punti	C	PREZZO	30
TOTALE PARTE ECONOMICA			30
TOTALE COMPLESSIVO			100

17.1. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella sopra riportata con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna "Punteggio massimo" sono indicati:

- con la lettera (D) i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice in relazione ad ogni sub criterio;
- con la lettera (T) i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi i cui coefficienti fissi e predefiniti saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto per ogni sub criterio;
- con la lettera (Q) i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante l'applicazione di una formula matematica.

Ai soli fini dell'attribuzione dei "punteggi discrezionali" relativi a ciascun sub criterio saranno valutati gli aspetti qualitativi meglio specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto. La valorizzazione dei sub criteri dipenderà dalla valutazione discrezionale espressa dai membri della commissione.

Per ciascun sub criterio, ogni membro della commissione potrà esprimere la valutazione secondo la seguente scala:



- Ottimo: 1
- Buono: 0,9
- Discreto: 0,8
- Più che sufficiente: 0,7
- Sufficiente/Adeguito: 0,6
- Parzialmente adeguato: 0,5
- Insufficiente: 0,4
- Gravemente insufficiente: 0,3
- Scarso: 0,2
- Inadeguato: 0,1
- Non valutabile: 0

La media delle valutazioni ricevute, moltiplicata il punteggio massimo ottenibile per il relativo sub criterio, darà luogo al punteggio finale decretato dalla commissione per il sub criterio medesimo.

A titolo esemplificativo:

Commissario 1: valutazione 0,8

Commissario 2: valutazione 0,6

Commissario 3: valutazione 1,0

Valutazione media conseguente [ovvero V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno]: 0,8;

Punteggio massimo attribuibile al sub criterio [ovvero W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)]: 10;

Punteggio attribuito al sub criterio dopo la valutazione [ovvero punteggio dell'offerta i-esima $P_i = W_i * V_{ai}$]: $10 * 0,8 = 8$ punti.

Per ciò che concerne l'attribuzione dei “**Punteggi quantitativi**” (nello specifico, il sub-criterio B4 è l'unico quantitativo della presente procedura) la commissione procederà all'attribuzione del punteggio mediante interpolazione lineare secondo la seguente formula:

In simboli:

$$P_{\alpha} = (F_{\alpha} / F_{max}) * P_{max}$$

dove:

P_{α} = Punteggio della prestazione dell'offerta (α)

F_{α} = numero ulteriori cestini offerti dal concorrente

F_{max} = numero ulteriori cestini dell'offerta più alta



P_{max} = punteggio max attribuibile al sub criterio B_4

17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Con riguardo all'offerta economica i coefficienti V_{ai} della formula $P_i=[W_i*V_{ai}]$ del metodo aggregativo compensatore per il calcolo del punteggio i-esimo sono determinati attraverso la seguente formula:

$$V_{ai} = (R_i/R_{max})^\alpha$$

dove:

V_{ai} = Coefficiente dell'offerta(a) rispetto al requisito economico (i), variabile tra 0 e 1

R_i = valore del ribasso dell'offerta i-esima

R_{max} = valore del ribasso dell'offerta migliore.

α = coefficiente pari a 0,80.

Quando il concorrente a non effettua alcun ribasso R_i assume il valore 0, così come il coefficiente V_{ai} ; mentre per il concorrente che offre il maggior ribasso, V_{ai} assume il valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

W_i sarà invece il punteggio massimo attribuibile alla componente economica della proposta. Pertanto, la formula $P_i=[W_i*V_{ai}]$ darà luogo al punteggio economico dell'offerta proposta dal concorrente.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo **il giorno 13.11.2023, alle ore 15:30.**

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.



19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, il responsabile di fase, apposto ufficio o servizio a ciò deputato accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Il RUP, il responsabile di fase, apposto ufficio o servizio a ciò deputato procede, nella medesima seduta o in una successiva, all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche al fine della verifica della regolare presentazione delle stesse. L'eventuale data successiva verrà comunicata tramite la Piattaforma.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE (art. 93 del Codice)

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.



21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione giudicatrice procederà, in seduta riservata, all'esame delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Al termine della valutazione delle offerte verrà comunicata la data e l'ora della seduta pubblica telematica per l'inserimento dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e per l'apertura dell'offerta economica.

La Commissione giudicatrice procederà, quindi, all'inserimento dei punteggi attribuiti e all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare al fine della formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nella valutazione qualitativa della proposta.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta dell'AdSP, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di 15 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. L'AdSP comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti sulla Piattaforma i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige la graduatoria finale.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;



- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE (art. 110 del Codice)

Attribuiti i punteggi a tutte le offerte tecnico-economiche presentate e stilata la graduatoria provvisoria, la Commissione ai sensi dell'art. 110, del D. Lgs. 36/2023, valuterà la sussistenza dei presupposti per l'avvio del sub procedimento di verifica dell'anomalia e, in caso di esito positivo, informerà di ciò il RUP che verificherà la congruità dell'offerta.

Sono considerate anormalmente basse le offerte il cui punteggio relativo sia al prezzo, sia alla somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre, non verrà applicata la suddetta procedura.

Il RUP si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il RUP, che potrà avvalersi per la suddetta valutazione della Commissione giudicatrice o dell'eventuale struttura di supporto a tal fine nominata, procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa richiedendo al concorrente la presentazione delle spiegazioni relative agli elementi di cui al comma 3 dell'art. 110 del Codice, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Una volta esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Qualora tale offerta risulti anomala, procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione redigerà la graduatoria definitiva e proporrà l'affidamento al concorrente che ha presentato la migliore offerta tecnico-economica.



23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, previa verifica di cui al punto precedente.

Ai sensi dell'art 108 comma 10 del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'AdSP può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'AdSP si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta tecnico-economica valida e può liberamente decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta tecnico-economica risulti conveniente o idonea, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di offerte tecnico-economiche che conseguano il medesimo punteggio finale complessivo, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio più elevato nella valutazione qualitativa della proposta. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dall'AdSP;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione alle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.



Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 90 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto (art 106 comma 7); la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'AdSP, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante dell'AdSP.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.



A seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, l'AdSP si riserva la facoltà di procedere al nuovo affidamento all'operatore economico successivo in graduatoria secondo le condizioni proposte dallo stesso in sede di gara, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

24. IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO (art. 102 del Codice)

Tenuto conto delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'aggiudicatario dovrà impegnarsi al rispetto degli obblighi di cui all'art. 102 del Codice indicando, in sede di gara, le modalità con le quali intende adempiere.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'AdSP:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti



diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. ALTRE INFORMAZIONI

26.1. IMPOSTA DI BOLLO (ART 18. CODICE)

Ai sensi dell'art 18 comma 10 e del richiamato allegato I.4 del Codice, il valore dell'imposta di bollo che l'Appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto è calcolato in proporzione al valore dello stesso.

Resta inteso che, come specificato nella Circolare della Agenzia delle Entrate¹ n. 22/E del 28 luglio 2023, l'imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto andrà scomputata dal succitato calcolo.

Si precisa che tale modalità di determinazione dell'imposta di bollo deve essere applicata anche nel caso di contratti rogati o autenticati da notai o altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche. Pertanto, all'imposta di bollo così come sopra determinata andranno sommati gli altri tributi dovuti per la registrazione nella nuova misura stabilita dal codice dei contratti.

26.2. PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dal ricevimento di regolari fatture emesse bimestralmente dall'Appaltatore che potranno essere liquidate nella misura determinata nel certificato di pagamento predisposto dal RUP sulla base della contabilizzazione delle prestazioni emessa dal DEC, previa verifica della regolarità del servizio svolto, attestata dal RUP, e della regolarità contributiva e fiscale. I servizi saranno remunerati attraverso un canone mensile pari a 1/36 dell'importo di contratto.

Le eventuali attività straordinarie saranno remunerate attraverso il pagamento di un corrispettivo extra canone. Si precisa che il canone è onnicomprensivo di tutti i costi (attrezzature, struttura, prodotti di consumo, etc.) necessari per l'espletamento del servizio.

¹<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5409684/Circolare+n.+22+del+28+luglio+2023+bollo+codice+dei+contratti+pubblici.pdf/89c37c94-19f4-1c20-be60-5e52f578d9ab>



L'AdSP, in caso di mancata ottemperanza alle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale.

Dai pagamenti saranno detratte le eventuali penalità applicate.

Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso vengano contestate all'Appaltatore inadempienze nell'esecuzione del servizio che abbiano comportato l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 del Capitolato speciale d'appalto.

L'AdSP è soggetta alle disposizioni normative previste dal Decreto Ministero Finanze 3 aprile 2013, numero 55 e smi, - fatturazione elettronica. L'Operatore Economico dovrà, pertanto, dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici.

Quanto sopra premesso, si comunica che il Codice Univoco al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche relative al contratto, è il seguente: ZXUGCC.

Si precisa che il mancato adeguamento da parte dell'Appaltatore alla normativa suindicata impedirà all'AdSP di regolare il dovuto. Pertanto, non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.

Le fatture dovranno essere così intestate:

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, P.I.V.A. 00141450924, sede legale Molo Dogana, 09123 - Cagliari (CA).

Le fatture dovranno contenere il chiaro riferimento alla presente procedura e indicare il Codice Identificativo di Gara (CIG) l'oggetto del contratto, il numero d'ordine di riferimento che sarà comunicato in seguito all'aggiudicazione.

Gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nei pagamenti saranno conteggiati nel caso in cui il superamento di tale termine sia imputabile direttamente all'AdSP.

Si precisa che ai sensi e per gli effetti delle verifiche di cui all'articolo 3 del Decreto Legge 30 settembre 2005 n. 203 e successive modifiche, i pagamenti sono vincolati all'accertamento dell'inesistenza di carichi esattoriali pendenti.

26.3. DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULA

L'aggiudicatario prima della sottoscrizione del contratto dovrà presentare:



- la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice, conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193. La suddetta garanzia dovrà prevedere la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso l'AdSP per l'eventuale indebito arricchimento e potrà essere rilasciata congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con l'AdSP.
- **polizza assicurativa RC**, comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento all'appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio. **Tra i soggetti terzi dovrà obbligatoriamente considerarsi anche l'Adsp.**

L'Appaltatore è responsabile dei danni, di qualsiasi natura, arrecati a persone o cose in dipendenza dall'esecuzione dell'appalto, esonerando pertanto l'Adsp da qualsiasi responsabilità connessa.

In alternativa alla stipula della suddetta polizza l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto dell'AdSP, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non deve essere inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

26.4. PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'AdSP a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, il RUP potrà applicare le seguenti penali:

- ritardato avvio del servizio: l'Appaltatore potrà essere gravato di una penale pari allo 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e, comunque, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 126, comma 1 del D. Lgs. 36/2023;
- omissione totale delle operazioni oggetto del servizio: l'Appaltatore, oltre alla perdita del compenso relativo alla mancata prestazione, potrà essere gravato di una penale pari allo 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di mancata prestazione dei servizi stessi e, comunque, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 126, comma 1 del D. Lgs. 36/2023;



- omissione parziale delle operazioni oggetto del servizio: l'Appaltatore, oltre alla perdita del compenso relativo alla mancata prestazione, potrà essere gravato di una penale pari allo 0,8 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di prestazione incompleta o per ogni caso di imperfetta o tardiva esecuzione dei servizi stessi e, comunque, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 126, comma 1 del D. Lgs. 36/2023;

- esecuzione del contratto con utilizzo di personale non assunto regolarmente dall'Appaltatore: verrà applicata – per una prima infrazione- una penale di € 5.000,00 per ogni unità di personale non in regola ovvero non assunto secondo la previsione del progetto; la seconda infrazione comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c..

- inottemperanza alle dichiarazioni fornite in seno alle offerte migliorative: l'Appaltatore potrà essere gravato di una penale pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni inottemperanza riscontrata dal DEC, in fase di esecuzione, relativamente a quanto dichiarato nelle offerte migliorative facenti parte dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica di cui all'art. 26.1.1, comunque, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 126, comma 1 del D. Lgs. 36/2023;

A seguito dell'avvenuta applicazione di n. 3 penali per mancato o irregolare adempimento del servizio o nell'ipotesi di reiterati inadempimenti, irregolarità o negligenze nell'esecuzione del servizio, l'AdSP si riserva di procedere alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., in via stragiudiziale, con contestuale incameramento della cauzione salvo il diritto a ottenere la penale e ad agire per il diritto di risarcimento di ulteriori e maggiori danni derivanti dall'inadempimento.

Ogni inadempimento sarà contestato all'Appaltatore a mezzo pec. Sarà concesso un termine di 5 (cinque) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni; allo spirare di tale termine, in assenza di controdeduzioni o qualora le stesse non siano ritenute accoglibili, il RUP procederà all'applicazione della penale. L'importo della penale applicata sarà trattenuto, a scelta dell'AdSP, sul pagamento immediatamente successivo alla verifica dell'infrazione/disservizio oppure sull'importo cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato, indipendentemente da qualsiasi contestazione.

Inoltre, gli importi delle penali potranno essere addebitati su eventuali ulteriori crediti dell'Appaltatore dipendenti da altri contratti.



27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante inserito nell'Allegato B al Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO 2023 - 2025 – (https://www.adspmaredisardegna.it/wp-content/uploads/2022/12/piao_2023_2025_sottosez_rc_t_all_b_codice_comportamento.pdf).

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, così come previsto dalle disposizioni transitorie di cui al comma 2 dell'art. 225 del Codice.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Foro Di Cagliari.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il RUP

Ing. Alessandra Salvato

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Responsabile dell'Ufficio Appalti

Dott.ssa Antonella Pillitu